



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SASSARI

### PRESIDENZA

### CONVENZIONE

***PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI  
DEL D. LVO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;  
DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART. 2;  
DEL D.P.R. 09/10/1990 N.309, ART.73 COMMA 5 BIS;  
DEL CODICE DELLA STRADA, ART.186 COMMA 9, INTRODOTTO DALLA  
LEGGE N°120 DEL 29/07/2010 ART.33 COMMA 1 LETTERA C.***

### Premesso

che, a norma dell'art 54 del D. L.vo. 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;


che; ugualmente, a norma del DPR n. 309 del 09/10/1990, art. n.5 bis nonché del Codice della strada, art..186 comma 9, introdotto dalla legge N°120 del 29/07/2010, art.33 comma 1 lettera C, il Giudice Togato può, su richiesta dell'imputato, condannare alla pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con apposito atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'Ente, Comune di Tula, con sede in Tula, corso Repubblica n. 93- presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell'art 54 del citato Decreto legislativo;

*Andrea Longo*

 tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Pietro Fanile, Presidente del Tribunale di Sassari, giusta la delega di cui in premessa e il Comune di Tula sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Dr. Becca Andrea, giusta deliberazione della G.C. n. 72 del 03.08.2011, esecutiva, si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1

L'Ente consente che n. 2 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, sia ai sensi del DPR 09/10/1990 N.309, art. 73, comma 5 bis; sia ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 28/08/2000 n.274, sia ai sensi del Codice della strada, art. 186 comma 9, introdotto dalla legge N°120 del 29/07/2010, art. 33 comma 1 lettera C, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività;

\* VEDASI  
ALEGATO

il Comune di Tula specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: **manutenzione di aree verdi, manutenzioni stradali e di edifici comunali.**

#### Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

#### Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Dr. Spanu Marco nella sua qualità di responsabile dell'area tecnica.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

#### Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Tula si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

*Andrea Becca*



#### Art. 5

E' fatto divieto al Comune di Tula di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune di Tula l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

#### Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 2 (due) anni, a decorrere dal 19.09.2011.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

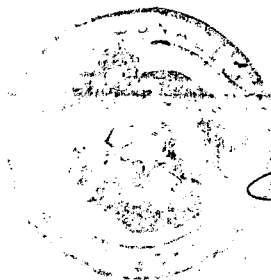
Sassari, 19.09.2011

Il Comune di Tula

Il Sindaco dr. Becca Andrea

IL PRESIDENTE

Pietro Fanile





# COMUNE DI TULA

Corso Repubblica, 93 - 07010 Tula (SS)  
Tel 0797189029 / Fax 079 7189040 - 35  
sindaco@comune.tula.ss.it

m-dg 09006402208	
TRIBUNALE DI SASSARI	
N. 2623	14/10/2011
UOR	CC
Funzione	Macroattività
Fascicolo	Sottoclassicolo

Prot. n° 4373 del 14.10.2011

Spett.le Segreteria di Presidenza del Tribunale di SASSARI  
Via Roma  
07100 SASSARI  
Alla c.a. della Dr.ssa Vilja Pettazzi  
fax. 079/232371

*Oggetto: convenzione svolgimento di lavori di pubblica utilità di cui al prot.2396/2011.U*

Con riferimento all'oggetto ed al n.s. protocollo 3998 del 19.09.2011 con il quale è stata trasmessa la convenzione, si dichiara che erroneamente è stato riportato il riferimento al D.P.R. 309/1990 art. 75 comma 5 bis.

A tal fine si dichiara che questa amministrazione non intende far prestare l'attività non retribuita in favore della collettività a condannati per uso ed abuso di sostanze stupefacenti di cui al suddetto DPR n°309/1990, come peraltro comunicato per vie brevi alla Dr.ssa Vilja Pettazzi in data 20.09.2011.

Cordiali saluti

Il Sindaco  
Dr. Andrea Becca

